CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE AREE CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.1993

INDICE

CAPO I 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali 3
Art. 3 – Loculi ed aree soggetti a concessione 3
Art. 4 – Limiti alle concessioni 3
Art. 5 – Divieti di concessione 3
Art. 6 – Programmazione delle concessioni 4

CAPO II 4
PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI 4
Art. 7 – Atto di concessione 4
Art. 8 – Durata delle concessioni 4
Art. 9 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni. 4
Art. 10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie. 5

CAPO III 5
DIRITTO ALL'USO 5
Art. 11 – Aventi diritto all'uso. 5
Art. 12 – Ammissione nei loculi e nelle sepolture di famiglia e per collettività. 5
Art. 13 – Divieto di cessione dei diritti d'uso dei loculi. 6
Art. 14 – Retrocessione anticipata dei loculi. 6
Art. 15 – Cessione dei diritti d'uso delle sepolture di famiglia 6

CAPO IV 6
MANUTENZIONE 6
Art. 16 – Autorizzazione ad eseguire i lavori 6
Art. 17 – Doveri in ordine alla manutenzione 7

CAPO V 7
RINNOVO DELLE CONCESSIONI 7
Art. 18 – Rinnovo delle concessioni 7

CAPO VI 7
DECADENZA DELLE CONCESSIONI 7
Art. 19 – Cause di decadenza 7
Art. 20 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera. 8
Art. 21 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria. 8

CAPO VII 8
NORME TRANSITORIE 8
Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto. 8

CAPO VIII 8
NORME FINALI 8
Art. 23 – Entrata in vigore 8
Art. 24 – Pubblicità del regolamento 9
Art. 25 – Leggi ed atti regolamentari. 9
Art. 26 – Abrogazione di precedenti disposizioni. 9
Art. 27 – Sanzioni. 9

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati ed enti:
- di loculi cimiteriali;
- di aree cimiteriali:
  a) per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
  b) per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali
Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

Art. 3 – Loculi ed aree soggetti a concessione
Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento:

a) i loculi di nuova costruzione e quelli già concessi e resisi disponibili;
b) le aree cimiteriali di cui ai lotti indicati nelle planimetrie dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui agli artt. 54 e seguenti del DPR 10.9.1990 n. 285.

Le planimetrie di cui al punto b) del comma precedente devono indicare tutte le concessioni in atto con le generalità dei concessionari.

Art. 4 – Limiti alle concessioni
La concessione di loculi e di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
b) ad enti e comunità aventi sede nel territorio del Comune.

Relativamente alle aree cimiteriali, alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste di concessione di loculi ed aree non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità.

Art. 5 – Divieti di concessione
Le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali non possono essere fatte:
a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;

b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
c) quando il numero dei loculi richiesti e le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenuti eccessivi rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 – Programmazione delle concessioni

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non siano in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al consiglio comunale con proposta di un programma di intervento.

CAPO II
PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 – Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata distintamente per:
a) loculi cimiteriali;
b) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
c) impiantare campi di inumazione.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 8 – Durata delle concessioni

Le concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

a) di anni 60 le concessioni dei loculi;
b) di anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
c) di anni 30 le concessioni per impiantare campi di inumazione.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi o l'area cimiteriale torneranno nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 9 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.
La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
c) che venga stipulato regolare contratto;
d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 10% della tariffa di cui al precedente articolo 9.

CAPO III
DIRITTO ALL'USO

Art. 11 – Aventi diritto all'uso.
Il diritto di uso dei loculi o della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti e coniugi di questi, gli ascendenti.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel relativo fascicolo.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino ad esaurimento dei posti.

Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 2, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 – Ammissione nei loculi e nelle sepolture di famiglia e per collettività.
Nei loculi e nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.
Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 13 – Divieto di cessione dei diritti d'uso dei loculi.
Il diritto d'uso dei loculi è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 14 – Retrocessione anticipata dei loculi.
Le concessioni di loculi mai occupati o resi liberi, possono essere retrocesse esclusivamente al Comune su domanda del concessionario e dei suoi aventi causa.

Il loculo di cui è richiesta la retrocessione passa pienamente a disposizione del Comune dal momento della presentazione della domanda.

Al concessionario retrocedente spetta il rimborso del corrispettivo di concessione pagato ridotto come segue:

a) del 40% per le retrocessioni proposte nel corso del primo quinto del periodo di concessione;
b) del 60% per le retrocessioni proposte nel corso del secondo quinto del periodo di concessione;
c) del 70% per le retrocessioni proposte nel corso del terzo quinto del periodo di concessione;
d) del 80% per le retrocessioni proposte nel corso del quarto quinto del periodo di concessione.

Nessun rimborso compete per le retrocessioni proposte nel corso dell'ultimo quinto del periodo di concessione.

Art. 15 – Cessione dei diritti d'uso delle sepolture di famiglia
Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

La cessione sia parziale che totale della sepoltura di famiglia e del relativo diritto d'uso a terzi è subordinata a specifica e motivata richiesta del concessionario al Comune. La richiesta dovrà essere accompagnata da formale dichiarazione delle parti da cui risulti che la cessione avviene senza alcuna finalità di lucro o di speculazione, fatto salvo l'eventuale rimborso proporzionale delle spese sostenute per la costruzione della sepoltura. La cessione è autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale è formalizzata con scrittura privata tra il Comune e le parti (cedente e subentrante). Il diritto d'uso ceduto, per il quale nessun corrispettivo o canone è dovuto al Comune, decadrà, salvo rinnovo, alla naturale scadenza della concessione d'origine dell'area cimiteriale.

CAPO IV
MANUTENZIONE

Art. 16 – Autorizzazione ad eseguire i lavori
Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Art. 17 – Doveri in ordine alla manutenzione
Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 18 – Rinnovo delle concessioni
I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.
Il rinnovo della concessione:
a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 19 – Cause di decadenza
La decadenza delle concessioni può avere luogo:
a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
b) Nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Art. 20 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.
In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 21 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.
Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

a) Le notizie che precedono;

b) Il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:
a) La raccolta di tutte le concessioni in atto;
b) La elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in appositi registri – scadenziario delle concessioni dei loculi e delle aree cimiteriali.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore
Ai sensi dell'art. 92 – 4 comma – dello Statuto, il presente regolamento, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 25 – Leggi ed atti regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria";
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 26 – Abrogazione di precedenti disposizioni.
Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 – Sanzioni.
Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.